Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 30 OTTOBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Fabbrica accumulatori « Uranio », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1974. — **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1974. — **O.R.S.A. - Olonia resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1974. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1974. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1974. — **Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1974. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1974. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, in Roma:** Obbligazioni con diritto a premi in denaro sorteggiate il 14 ottobre 1974. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1974. — **F R O - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1974. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1972-1992 » sorteggiate il 21 ottobre 1974. — **I B M Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1974. — **Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1974. — **Società per azioni Immobiliare Primavera, in Cisano di Bardolino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1974. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 16 ottobre 1974. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 16 ottobre 1974. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1974. — **IMFAR, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1145**.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è sostituito come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 15. — SCIARRETTA

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Titolo I

ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO

Art. 1.

Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria, l'architettura e le tecnologie in genere. Esso è costituito dalla facoltà di architettura e dalla facoltà di ingegneria cui è annessa la scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali, nonchè dalla scuola di scienze e arti nel campo della stampa, diretta pur essa a fini speciali; comprende inoltre le scuole e i corsi di perfezionamento di cui ai titoli VI e VII.

La facoltà di architettura è articolata in cinque anni e consente il conseguimento della laurea in architettura.

La facoltà di ingegneria comprende i seguenti corsi di laurea:

1) ingegneria civile (sezioni: edile, idraulica, trasporti);
2) ingegneria meccanica;
3) ingegneria elettronica;
4) ingegneria chimica;
5) ingegneria aeronautica;
6) ingegneria mineraria;
7) ingegneria elettronica;
8) ingegneria nucleare.

Gli studi si sviluppano in cinque anni, dei quali i primi due con funzione preminentemente propedeutica.

La scuola di ingegneria aerospaziale ha il fine speciale di fornire la preparazione scientifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche ed astronautiche e dare impulso alle ricerche in tali campi. Essa conferisce la laurea in ingegneria aerospaziale.

La scuola di scienze e arti nel campo della stampa ha il fine speciale di promuovere la ricerca, la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio dell'industria e della professione e di preparare i relativi docenti al servizio della scuola. Essa conferisce il diploma in scienze e arti della stampa.

Titolo II

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Art. 2.

L'ordinamento didattico della facoltà di architettura è retto, in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995, dalla tabella XXX ad esso allegata, e precisamente:

LAUREA IN ARCHITETTURA

Gli insegnamenti impartiti nella facoltà di architettura sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) arredamento (annuale);
3) composizione architettonica (quinquennale);
4) disegno e rilievo (annuale);
5) estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) fisica (semestrale);
7) fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) geometria descrittiva (annuale);
9) igiene edilizia (semestrale);
10) statistica (annuale);
11) restauro dei monumenti (annuale);
12) scienza delle costruzioni (annuale);
13) storia dell'architettura (biennale);
14) tecnica delle costruzioni (annuale);
15) tecnologia dell'architettura (biennale);
16) urbanistica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) letteratura italiana;
2) plastica ornamentale;
3) lingua straniera;
4) arte dei giardini;
5) scenografia;
6) decorazione;
7) materie giuridiche;
8) applicazioni di geometria descrittiva;
9) architettura sociale;
10) allestimento e museografia;
11) indirizzi dell'architettura moderna;
12) caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
13) complementi di matematica;
14) consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) disegno dal vero;
16) ponti e grandi strutture;
17) impianti speciali;
18) istituzioni di storia dell'arte;
19) illuminazione e acustica nell'edilizia;
20) letteratura artistica;
21) pianificazione territoriale urbanistica;
22) progettazione artistica per l'industria;
23) storia dell'urbanistica;
24) geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25) tipologia strutturale;
26) unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) materiali da costruzione speciali;
28) complementi di fisica;
29) costruzioni in zone sismiche;
30) sociologia (urbana);
31) economia dello spazio;
32) topografia;
33) analisi dei sistemi urbani;
34) elementi tecnici dell'urbanistica.

Ogni insegnamento fondamentale porta l'indicazione della durata.

Ogni insegnamento complementare avrà durata annuale.

Art. 3.

Le precedenze negli esami sono quelle previste dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995.

Entro il mese di aprile di ogni anno il consiglio di facoltà stabilirà l'elenco degli insegnamenti complementari attivati per l'anno accademico successivo, scegliendo fra quelli contenuti nella tabella sopra riportata a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Possono essere ammessi al primo anno del corso di laurea in architettura coloro che posseggono i requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Art. 5.

Gli studenti che abbiano compiuto regolarmente il primo anno della facoltà di ingegneria possono essere iscritti al secondo anno della facoltà di architettura.

Art. 6.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno della facoltà di architettura. Il consiglio di facoltà esaminerà e definirà il piano di studio proposto dal richiedente.

Art. 7.

Gli studenti di architettura prima di essere ammessi a sostenere la prova di laurea devono dimostrare di conoscere a sufficienza una lingua straniera.

La conoscenza di detta lingua sarà documentata mediante il risultato di una prova sostenuta davanti ad esperti.

Art. 8.

Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi secondo le modalità previste dalla legge e previo accertamento della conoscenza di una lingua straniera secondo il disposto dell'art. 7 del presente statuto.

Art. 9.

L'esame di laurea per gli studenti architetti consiste nella discussione pubblica della tesi e di eventuali sottotesi.

Tale discussione, diretta a riconoscere il processo critico metodologico e le direttive seguite dal candidato nello svolgimento della tesi, può investire l'intero ambito delle discipline che costituiscono il suo *curriculum* di studi.

L'argomento della tesi deve comunque interessare problematiche progettuali in campo architettonico e urbanistico.

Art. 10.

Ogni laureando dovrà comunicare al preside l'argomento della tesi di laurea vistato dal professore relatore e dagli eventuali correlatori, e ciò almeno sei mesi prima dell'esame di laurea.

Per gli allievi architetti la tesi deve essere svolta con la guida del professore che l'ha assegnata, coadiuvato eventualmente da un altro professore, con particolari ricerche di approfondimento attinenti la tesi stessa.

Titolo III

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 11.

Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in annuali e semestrali. Ad ogni insegnamento sono assegnati non meno di tre ore settimanali. Il consiglio di facoltà può decidere che insegnamenti annuali siano svolti in forma intensiva sulla base di non meno di sei ore settimanali per un periodo di tempo corrispondentemente ristretto.

Ogni corso di laurea in ingegneria comprende 29 insegnamenti annuali o l'equivalente di 29 insegnamenti annuali, con la convenzione che due insegnamenti semestrali sono valutati equivalenti ad un insegnamento annuale. Il numero di insegnamenti semestrali non può superare sei.

Gli insegnamenti sono divisi in obbligatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ed insegnamenti di indirizzo a scelta indicati nell'elenco di cui all'art. 21. Da tale elenco la facoltà trarrà per i singoli corsi di laurea le materie da attivare che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi. In questo però le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione tipici di ciascun corso di laurea; tali raggruppamenti potranno anche comprendere materie obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria.

Art. 12.

Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, gli insegnamenti seguenti:

1° *Anno*:

Analisi matematica I;
Geometria I;
Fisica I;
Chimica;
Disegno.

2° *Anno*:

Analisi matematica II;
Fisica II;
Meccanica razionale.

Inoltre per i singoli corsi di laurea sono obbligatori nel secondo anno gli insegnamenti contrassegnati con asterisco negli elenchi degli articoli da 13 a 20: di essi il primo è sostitutivo della geometria II ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica e gli altri sono insegnamenti anticipati del triennio.

Art. 13.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Disegno edile;
* Topografia;
* Geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia;

Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Idraulica;
Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
Tecnica delle costruzioni;
Architettura tecnica;
Estimo,

ed inoltre:

per la sezione edile:

Architettura e composizione architettonica;
Architettura tecnica II;
Complementi di scienza delle costruzioni;

per la sezione idraulica:

Costruzioni idrauliche;
Acquedotti e fognature;
Geotecnica;

per la sezione trasporti:

Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Architettura tecnica II.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere per ogni sezione un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 14.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Disegno meccanico;
* Elettrotecnica;

Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Idraulica;
Chimica applicata;
Macchine I;
Costruzione di macchine;
Impianti meccanici;
Tecnologia meccanica;
Tecnologia dei materiali metallici;
Macchine II;
Calcolo e progetto di macchine;
Economia e tecnica aziendale.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 15.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrotecnica sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Elettrotecnica I;
* Materiali per l'elettrotecnica;
* Elementi di programmazione (semestrale);

Elementi di statistica (semestrale);
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Idraulica;
Misure elettriche;
Macchine;
Macchine elettriche;
Impianti elettrici;
Elettronica applicata;

Complementi di matematica;
Elettrotecnica II;
Istituzioni di elettromeccanica;
Controlli automatici.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di cinque materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 16.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Chimica analitica;
* Chimica applicata;
* Chimica organica (semestrale);
Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei (semestrale);
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Chimica fisica;
Macchine;
Principi di ingegneria chimica;
Chimica industriale;
Impianti chimici;
Costruzione di macchine per l'industria chimica;
Tecnologie chimiche industriali;
Metallurgia e metallografia;
Progetto di apparecchiature chimiche.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di cinque materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 17.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Disegno meccanico;
* Chimica applicata;
* Elettrotecnica;
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Aerodinamica;
Motori per aeromobili;
Costruzioni aeronautiche;
Aeronautica generale;
Gasdinamica;
Tecnologie aeronautiche;
Macchine;
Costruzione di macchine;
Progetto di aeromobili.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta dei sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 18.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Geologia;
* Mineralogia e litologia;
* Chimica applicata;
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Macchine;
Arte mineraria;
Topografia;
Giacimenti minerari;
Tecnica degli scavi e dei sondaggi;
Idraulica;
Principi di geomeccanica;
Impianti minerari.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 19.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Elettrotecnica;
* Materiali per l'elettronica;
* Complementi di matematica;
Scienza delle costruzioni;
Meccanica delle macchine e macchine;
Fisica tecnica;
Campi elettromagnetici e circuiti;
Misure elettriche;
Comunicazioni elettriche;
Elettronica applicata I;
Controlli automatici;
Radiotecnica;
Teoria delle reti elettriche;
Elettronica applicata II;
Sistemi di elaborazione dell'informazione.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 12 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 20.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria nucleare sono obbligatori, oltre agli otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

* Complementi di matematica;
* Disegno meccanico;
Chimica applicata;
Scienza delle costruzioni;
Meccanica delle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Fisica atomica;
Macchine;
Fisica nucleare;
Elettronica nucleare;
Fisica del reattore nucleare;
Impianti nucleari;
Chimica degli impianti nucleari;
Costruzione di macchine.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Art. 21.

Le materie di indirizzo a scelta, inseribili negli indirizzi di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, verranno tratte dal seguente elenco di insegnamenti:

Acustica architettonica (semestrale);
Aerodinamica sperimentale;
Analisi dei costi (semestrale);
Analisi dei minerali;
Analisi dinamica dei sistemi meccanici;
Analisi sperimentale delle sollecitazioni (semestrale);
Analisi strumentali e prove sui materiali (semestrale);
Antenne;
Apparecchiature di manovra e interruzione;
Apparecchiature per misure e collaudi industriali;
Apparecchi elettrici di comando;
Applicazioni elettromeccaniche;
Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
Architettura e composizione architettonica II;
Architettura ed urbanistica tecniche;
Attrezzature di produzione;
Automazione;
Automazione a fluido e fluidica;
Automazione delle misure elettroniche e telemisure;

Calcolatori e programmazione;
Calcolatori per controllo di processi;
Calcolo automatico dei circuiti elettrici;
Calcolo delle probabilità e processi stocastici;
Calcolo numerico e programmazione;
Calcolo strutturale di componenti nucleari;
Catalisi e catalizzatori (semestrale);
Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari;
Chimica fisica biomedica (semestrale);
Chimica tessile;
Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
Commutazione e traffico telefonico;
Complementi di algebra e geometria (semestrale);
Complementi di campi elettromagnetici;
Complementi di controlli automatici;
Complementi di elettronica nucleare;
Complementi di fisica (semestrale);
Complementi di fisica tecnica;
Complementi di idraulica;
Complementi di impianti nucleari;
Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (semestrale);
Complementi di termodinamica;
Complementi di topografia;
Componenti elettromeccanici;
Componenti elettronici;
Consolidamento di rocce e terreni (semestrale);
Controlli automatici II;
Controlli e rilevamenti di pozzo (semestrale);
Controlli idraulici;
Controllo dei processi;
Controllo di sistemi meccanici (semestrale);
Controllo ottimale;
Corrosione e protezione dei materiali metallici;
Costruzione di gallerie (semestrale);
Costruzione di macchine e tecnologie;
Costruzione di materiale ferroviario;
Costruzione di motori per aeromobili;
Costruzione di strutture in acciaio;
Costruzione di strutture in cemento armato;
Costruzioni aeronautiche II;
Costruzioni automobilistiche;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
Costruzioni elettromeccaniche;
Difesa e conservazione del suolo;
Dinamica delle strutture e dei terreni;
Dinamica del volo;
Dinamica e controllo degli impianti nucleari;
Dinamica fluviale;
Diritto urbanistico e dei lavori pubblici (semestrale);
Disegno tecnico;
Dispositivi elettronici allo stato solido;
Documentazione architettonica;
Economia delle aziende minerarie;
Economia del trasporto aereo:
Economia e politica economica;
Economia e tecniche per l'analisi degli insediamenti;
Elementi di chimica fisica (semestrale);
Elementi di diritto;
Elementi di elettronica;
Elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria (semestrale);
Elementi di meccanica teorica e pratica;
Elettrochimica;
Elettrometallurgia (semestrale);
Elettronica applicata all'aeronautica;
Elettronica applicata III;
Elettronica industriale;
Elettronica per telecomunicazioni;
Elettronica quantica;
Eliche ed elicotteri;
Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (semestrale);
Ergonomia (semestrale);
Esercizio del materiale e degli impianti ferroviari (semestrale);
Finanza e controlli;
Fisica dei plasmi (semestrale);
Fisica dello stato solido;
Fisica matematica;
Fisiologia umana;
Fluidodinamica biomedica (semestrale);
Fluidodinamica delle turbomacchine;
Fotogrammetria;
Fotogrammetria applicata;
Generatori di calore;
Generatori di potenza (semestrale);
Geodesia e cartografia (semestrale);
Geodinamica e geomorfologia;
Geofisica applicata;
Geofisica mineraria;
Geoidrologia (semestrale);
Geotecnica II;
Gestione delle macchine utensili (semestrale);
Gestione di impianti, scorte ed approvvigionamenti (semestrale);
Idrologia tecnica;
Igiene e sicurezza del lavoro;
Illuminotecnica (semestrale);
Impianti chimici II;
Impianti di bordo per aeromobili;
Impianti di filtrazione di gas (semestrale);
Impianti elettrici II;
Impianti idroelettrici;
Impianti meccanici II;
Impianti mineralurgici (semestrale);
Impianti minerari II (semestrale);
Impianti nucleo e termoelettrici;
Impianti speciali idraulici;
Impianti speciali termici;
Impianti termici per l'edilizia;
Impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche (semestrale);
Industrializzazione ed unificazione edilizia;
Ingegneria dell'anti-inquinamento;
Ingegneria marittima;
Ingegneria sanitaria;
Intelligenza artificiale;
Legislazione mineraria e sicurezza del lavoro (semestrale);
Legislazione, regolamenti e norme (semestrale);
Linguaggi di programmazione e compilatori;
Litologia e geologia applicate;
Macchine acceleratrici (semestrale);
Macchine e impianti elettrici;
Macchine idrauliche (semestrale);
Marketing (semestrale);
Matematica applicata;
Materie giuridiche;
Meccanica biomedica (semestrale);
Meccanica dei fluidi;
Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi;
Meccanica dell'autoveicolo;
Meccanica delle rocce;
Meccanica delle vibrazioni;
Meccanica fine;
Meccanica per l'ingegneria chimica;
Meccanica statistica applicata;
Meccanizzazione delle procedure e sistemi;
Metallurgia fisica;
Meteorologia e navigazione aerea;
Metodi di ottimazione (semestrale);
Metodi numerici dell'ingegneria nucleare;
Metodi variazionali dell'ingegneria (semestrale);
Metodologia dei controlli statistici e affidabilità (semestrale);
Metrologia del tempo e della frequenza;
Metrologia generale e misure meccaniche;
Microelettronica;
Misure chimiche e regolazioni;
Misure elettroniche;
Misure nucleari;
Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
Misure termiche e regolazioni;
Modelli idraulici;
Modellistica ed identificazione;
Motori termici per trazione;
Oleodinamica e pneumatica;
Optoelettronica;
Organizzazione delle macchine numeriche;
Organizzazione e pianificazione dei trasporti (semestrale);
Ottica applicata (semestrale);
Ottica coerente ed olografia;
Paleontologia e stratigrafia (semestrale);
Petrografia;
Petrolchimica;
Plasmi;
Ponti radio;

Prefabbricazione strutturale (semestrale);
Preparazione dei minerali;
Processi biologici industriali (semestrale);
Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi;
Progettazione con l'ausilio del calcolatore (semestrale);
Progettazione degli impianti industriali ed ambiente (semestrale);
Progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale);
Progetto delle carrozzerie (semestrale);
Progetto di aeromobili II;
Progetto di circuiti per microonde;
Programmazione della produzione (semestrale);
Propagazione di onde elettromagnetiche;
Prospezione geofisica (semestrale);
Prospezione geomineraria;
Protezione e sicurezza negli impianti nucleari (semestrale);
Prove non distruttive (semestrale);
Raccolta di dati e telecomandi;
Radiotecnica II;
Reattori nucleari;
Regolazione degli impianti termici;
Regolazioni automatiche (semestrale);
Reperimento dell'informazione;
Reti di telecomunicazioni;
Ricerca operativa;
Rilevamento geologico;
Rivelatori di radiazioni e trasduttori (semestrale);
Scienza delle costruzioni II;
Sicurezza strutturale (semestrale);
Siderurgia;
Simulazione dei sistemi analogici;
Sintesi delle reti elettriche;
Sistemi di elaborazione dell'informazione II;
Sistemi di telecomunicazioni;
Sistemi elettrici speciali;
Sistemi operativi;
Sociologia industriale (semestrale);
Sperimentazione sull'autoveicolo (semestrale);
Sperimentazione sulle macchine a fluido (semestrale);
Sperimentazione su materiali e strutture (semestrale);
Strumentazione elettronica;
Strumentazione fisica;
Strumentazione per bioingegneria;
Strumentazione per l'automazione;
Strutture informative;
Tecnica degli endoreattori;
Tecnica dei cantieri;
Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
Tecnica dei sistemi numerici (semestrale);
Tecnica della perforazione petrolifera;
Tecnica della regolazione;
Tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettriche;
Tecnica delle alte temperature;
Tecnica delle alte tensioni;
Tecnica delle basse temperature;
Tecnica delle costruzioni industriali;
Tecnica delle costruzioni II;
Tecnica delle iperfrequenze;
Tecnica delle vibrazioni (semestrale);
Tecnica del traffico e della circolazione (semestrale);
Tecnica del vuoto (semestrale);
Tecnica e regolazione degli impianti metallurgici (semestrale);
Tecnica impulsiva;
Tecnologia delle rappresentazioni;
Tecnologia meccanica II;
Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (semestrale);
Tecnologie delle alte pressioni e delle alte temperature (semestrale);
Tecnologie elettrochimiche;
Tecnologie elettroniche;
Tecnologie metallurgiche;
Tecnologie minerarie;
Tecnologie nucleari;
Tecnologie siderurgiche;
Tecnologie speciali dell'autoveicolo;
Tecnologie tessili;
Televisione;
Teoria degli automi;
Teoria dei grafi ed applicazione (semestrale);
Teoria dei segnali;
Teoria dei sistemi;
Teoria della ricezione ottima;
Teoria delle decisioni (semestrale);
Teoria delle strutture speciali (semestrale);
Teoria e progetto dei circuiti logici;
Teoria e sviluppo dei processi chimici;
Teoria e tecnica della combustione;
Teoria statistica dell'informazione;
Termocinetica;
Termocinetica biomedica (semestrale);
Termotecnica del reattore;
Trasmissione del calore;
Trasmissione di dati;
Trasmissione telefonica;
Trattamento dell'informazione nell'azienda (semestrale);
Urbanistica.

Art. 22.

Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti nel 3°, 4° e 5° anno di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi, pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno.

Lo stesso manifesto specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 23.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi.

Nella domanda di ammissione al 1° anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di facoltà, allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale sezione o degli indirizzi avviene secondo le modalità indicate nel manifesto degli studi.

Art. 24.

Per ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso lo studente dovrà aver superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso lo studente, oltre che essere in possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il 1° e 2° anno, dovrà aver superato gli esami di tutte le materie del 1° anno e delle quattro seguenti: analisi matematica II, fisica II, meccanica razionale, insegnamento sostitutivo di geometria II (quest'ultimo indicato con un asterisco ed in prima posizione negli elenchi degli articoli dal 13 al 20). Lo studente, tuttavia, che sia in debito, oltre che degli esami anticipati del triennio, anche di un solo esame a sua scelta tra i quattro precedentemente menzionati, potrà ugualmente essere iscritto al 3° anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 25.

Coloro che hanno già conseguito una laurea in ingegneria e chiedono di essere iscritti ad altro corso di laurea possono essere ammessi al 3°, 4° o 5° anno in base al parere del consiglio di facoltà che provvederà a fissare il piano degli studi del richiedente.

Art. 26.

Gli studenti di ingegneria possono iscriversi a titolo libero a non più di due materie di altri corsi di laurea o di scuole di perfezionamento, nonchè ad insegnamenti di lingue o ad insegnamenti di contenuto culturale non direttamente finalizzato ad applicazioni ingegneristiche, eventualmente predisposti dalla facoltà.

Art. 27.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi.

Art. 28.

L'esame di laurea in ingegneria consiste in una prova di sintesi che, a facoltà dello studente, può essere integrata dalla discussione pubblica di una tesi scritta.

In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando le risultanze dell'intera carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale.

Art. 29.

La prova di sintesi comprende lo sviluppo di un elaborato scritto e la sua successiva pubblica discussione; le norme di esecuzione saranno stabilite annualmente dal consiglio di facoltà.

Art. 30.

La tesi consiste nello svolgimento, sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

Gli allievi che intendono impegnarsi a svolgere una tesi devono farne domanda alla facoltà almeno sei mesi prima dell'esame di laurea indicando l'argomento: il consiglio di facoltà si pronuncia sull'accoglibilità delle domande, avendo riguardo alla scelta di indirizzo ed agli esami già superati. Gli argomenti delle tesi accolte vengono trasmesse alla segreteria con le firme dei docenti che si impegnano a curare lo svolgimento e con il visto del preside.

Titolo IV

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Art. 31.

La scuola di ingegneria aerospaziale è annessa alla facoltà di ingegneria ed ha la durata di due anni accademici.

Le attività specifiche della scuola sono coordinate da un direttore, nominato per un triennio dal rettore del politecnico su designazione dei professori ufficiali della scuola.

Le materie di studio della scuola sono:

Aerodinamica;
Aeronautica generale;
Costruzioni aeronautiche;
Gasdinamica;
Motori per aeromobili;
Progetto di aeromobili;
Tecnologie aeronautiche,

oltre a sei insegnamenti da scegliere fra i seguenti, con modalità e criteri stabiliti nel manifesto della scuola, pubblicato ogni anno entro il 31 luglio:

Aerodinamica II;
Aerodinamica sperimentale;
Costruzione di motori per aeromobili;
Costruzione di motori per missili;
Costruzioni aeronautiche II;
Dinamica del missile;
Elettronica applicata all'aeronautica;
Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
Gasdinamica II;
Impianti motori astronautici;
Motori per missili;
Progetto di aeromobili II;
Propulsori astronautici;
Sperimentazione di volo;
Strumenti di bordo;
Strutture aeromissilistiche.

La distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto della scuola.

Art 32.

Nella scuola potranno inoltre essere tenuti gruppi di conferenze e insegnamenti monografici.

Inoltre nella scuola sono costituiti seminari mediante raggruppamenti di insegnamenti, connessi secondo modalità che verranno stabilite ogni anno dal consiglio della facoltà di ingegneria.

Art. 33.

Modalità e termini di iscrizione, data di inizio delle lezioni e calendario degli esami sono comunicati annualmente nel manifesto della scuola.

Al primo anno possono essere iscritti quali studenti coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria, conseguita al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno in cui presentano domanda di iscrizione alla scuola.

Per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica la durata degli studi presso la scuola è annuale, con gli obblighi di frequenza e di esame che saranno stabiliti dal consiglio della facoltà di ingegneria.

Potranno altresì essere ammessi:

1) gli ufficiali del genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

2) gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso scuole estere, ritenuti sufficienti dal consiglio di facoltà.

Ai seminari possono iscriversi laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica e chimica industriale.

Art. 34.

L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta, riguardante un progetto od uno studio di carattere tecnico o scientifico, eseguita sotto la guida di uno o più docenti della scuola. Il titolo della tesi, con il visto dei relatori, deve essere trasmesso dal laureando al direttore della scuola almeno quattro mesi prima dell'esame di laurea.

Art. 35.

Agli allievi non precedentemente laureati in una facoltà di ingegneria italiana, ammessi ai sensi del penultimo comma dell'art. 33, sarà rilasciato al termine un certificato degli esami superati.

I partecipanti ai seminari potranno ottenere un attestato di profitto negli insegnamenti seguiti nel seminario da loro scelto, previo superamento delle prove prescritte nel piano degli studi.

Art. 36.

Gli iscritti devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa di iscrizione e la soprattassa speciale annua d'iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e di laurea, il contributo speciale per opere sportive e assistenziali, nonchè la tassa di laurea, così come precisato da disposizioni di legge per gli studenti iscritti a corsi della facoltà di ingegneria.

Gli iscritti ai seminari devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa d'iscrizione e la soprattassa speciale annua di iscrizione nella misura pari al 50 % dell'ammontare previsto per i corsi della scuola. Dovranno altresì pagare la soprattassa per esami di profitto nella misura richiamata al primo comma del presente articolo.

Titolo V

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI DI SCIENZE E ARTI NEL CAMPO DELLA STAMPA

Art. 37.

La durata dei corsi della scuola a fini speciali di scienze e arti nel campo della stampa è di tre anni accademici. Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturità classica, scientifica o artistica, o di diploma di abilitazione tecnica o magistrale, o di titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola, nonchè gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, aventi titoli riconosciuti equipollenti dal medesimo consiglio.

Ogni anno, e tempestivamente, il consiglio della scuola determinerà il numero massimo degli studenti ammissibili al primo corso.

Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno avere ottenuto le migliori votazioni per il conseguimento dei diplomi anzidetti.

Art. 38.

L'anno accademico ha inizio e fine come stabilito per legge nelle università e istituti superiori.

La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al rettore del politecnico di Torino, deve essere corredata dai seguenti documenti:

certificato di nascita, titolo di studio di cui all'art. 37 in originale, tre fotografie, di cui una autenticata, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui.

Art. 39.

Il direttore della scuola viene eletto dal consiglio della scuola nel suo seno tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consiglio della scuola è composto, oltre che dal direttore che lo presiede, dai professori di ruolo della scuola, da un rappresentante dei professori incaricati della scuola, da un rappresentante degli studenti della scuola e da tre delegati del comitato dei fondatori. I rappresentanti degli incaricati e degli studenti sono eletti dalle

rispettive categorie all'inizio di ogni anno accademico, con voto segreto. Per determinati oggetti potranno essere chiamati di volta in volta ed anche separatamente le seguenti categorie di persone:

a) i professori incaricati dei corsi prescritti;
b) altri membri del comitato dei fondatori;
c) i sovvenzionatori.

I rappresentanti degli incaricati e degli studenti, nonchè le persone della categoria *a*) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

I professori incaricati della scuola sono proposti dal consiglio della scuola, secondo la vigente prassi, e sono nominati dal rettore.

Art. 40.

Le materie di insegnamento sono:

nel primo anno di corso:

Matematica;
Fisica nel campo della stampa;
Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII;
Storia della scrittura antica (1° semestre);
Storia della scrittura medioevale (2° semestre);
Terminologia tecnica nel campo della stampa (un semestre);
Tipologia generale nel campo della stampa;
Disegno nel campo della stampa;

nel secondo anno di corso:

Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII (un semestre);
Meccanica;
Merceologia nel campo della stampa;
Studio degli stampati;
Composizione della stampa; aspetti tecnici (1° semestre);
Composizione della stampa; aspetti estetici (2° semestre);
Tecniche della stampa;
Economia;

nel terzo anno di corso:

Tipologia speciale nel campo della stampa (1° semestre);
Progettazione tecnica e composizione automatica;
Tecnologia della formatura nel campo della stampa;
Tecnica editoriale;
Prove sui materiali usati nel campo della stampa;
Diritto e legislazione nel campo della stampa;
Aziendologia nel campo della stampa.

La materia « Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII » insegnata nel primo e nel secondo anno di corso comporta un solo esame.

Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche sia nella scuola sia presso stabilimenti grafici.

Art. 41.

Il consiglio della scuola, sentiti i vari docenti, coordina e determina i programmi di insegnamento e stabilisce il diario delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami; cura altresì la pubblicazione del manifesto della scuola entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 42.

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata ogni quadrimestre al direttore della scuola.

Art. 43.

Per essere ammessi al secondo anno di corso, gli iscritti debbono aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza in tutte le materie del primo anno e superato almeno quattro esami del primo anno di corso.

Per essere ammessi al terzo anno di corso, i provenienti dal secondo anno debbono aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del secondo anno di corso ed aver superato tutti gli esami del primo anno ed almeno quattro del secondo.

Art. 44.

Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, consistente nella redazione di una monografia su argomento assegnato da un docente della scuola scelto dal candidato e nella sua discussione, gli iscritti dovranno aver seguito tutti i tre anni di corso, superato gli esami su tutti gli insegnamenti indicati nell'art. 40 ed aver compiuto con esito favorevole le prescritte esercitazioni pratiche.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una delle due sessioni dell'anno scolastico seguente e per una sola volta.

Non conseguendo la idoneità al secondo esame, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 45.

Per gli esami di profitto le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore della scuola e sono composte: dall'insegnante della materia, presidente, da un insegnante di materia affine e da un cultore della materia.

Per l'esame finale di diploma la commissione esaminatrice è nominata dal rettore ed è composta: dal direttore della scuola, presidente, e da sei membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola, avuto riguardo agli argomenti oggetto delle monografie di diploma ed alle competenze dei singoli docenti, nonchè da quattro cultori delle discipline nel campo della stampa.

Art. 46.

Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma in « Scienze ed arti della stampa ».

Art. 47.

Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	40.000
soprattassa annuale di esami di profitto . .	»	7.000
soprattassa per esami di diploma	»	3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti possono usufruire durante il corso degli studi viene fissato anno per anno dal consiglio di amministrazione del politecnico.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6.000.

Art. 48.

Disposizioni transitorie

Finchè i professori di ruolo della scuola non saranno almeno tre, il consiglio della scuola sarà costituito dalle seguenti persone:

il direttore della scuola;
i professori universitari di ruolo di altra facoltà o scuola che tengano un insegnamento annuale nella scuola;
i membri del comitato dei fondatori;
un rappresentante degli incaricati e un rappresentante degli studenti, eletti all'inizio dell'anno accademico dalle rispettive categorie e con voto segreto.

Per determinati oggetti potranno essere chiamati alle adunanze del consiglio della scuola, di volta in volta ed anche separatamente, le seguenti categorie di persone:

a) i professori designati a tenere i corsi prescritti;
b) i rappresentanti dei sovvenzionatori.

I rappresentanti dei professori incaricati e degli studenti nonchè le persone della categoria *a*) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

Titolo VI

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Scuole di perfezionamento

Art. 49.

Le scuole di perfezionamento hanno lo scopo di consentire agli allievi di ampliare, approfondire, aggiornare le proprie conoscenze in un particolare ramo applicativo dell'ingegneria o delle scienze applicate.

I corsi di dette scuole hanno la durata di due anni accademici.

Il consiglio della facoltà di ingegneria nomina ogni anno il direttore delle singole scuole.

A tutte le scuole di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi di ingegneria e conseguita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali previste per le singole scuole negli articoli seguenti. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più scuole o ad una scuola e ad un corso di perfezionamento, di cui al titolo VII.

Il numero degli allievi che potranno essere iscritti ogni anno alle singole scuole verrà fissato dai rispettivi direttori, compatibilmente con la potenzialità dei laboratori e con le esigenze

degli insegnamenti afferenti ai corsi di laurea in ingegneria. Modalità e termini di iscrizione, data di inizio delle lezioni e calendario degli esami, numero massimo degli allievi iscrivibili sono comunicati nel manifesto delle singole scuole.

Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di una scuola, secondo quanto indicato nei relativi manifesti, e sono in possesso della laurea prescritta sono ammessi a sostenere un esame finale consistente nella discussione pubblica di una tesi scritta, riguardante un progetto od uno studio di carattere tecnico o scientifico, eseguita, sotto la guida di uno o più docenti della scuola. Il titolo della tesi, con il visto dei relatori, deve essere trasmesso dall'allievo al direttore della scuola almeno quattro mesi prima dell'esame finale.

A chi abbia superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di perfezionamento. A chi abbia frequentato una scuola, per almeno un anno, viene rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente sostenuti.

Le commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono costituite da tre docenti. La commissione per l'esame finale è costituita da sette docenti. La composizione di tali commissioni è determinata dal preside della facoltà di ingegneria, sentito per ogni scuola il rispettivo direttore.

A domanda degli interessati, il direttore della scuola, su parere favorevole del consiglio di facoltà, può esentare gli allievi che si iscrivono al primo anno da quegli esami prescritti che vengono riconosciuti equivalenti ad altri già da loro sostenuti, purchè il numero complessivo dei corsi da frequentare in detto anno non sia inferiore a tre. A domanda degli interessati, il direttore, con procedura analoga, può ammettere gli allievi direttamente al secondo anno, in base al loro *curriculum* di studi e ad eventuali esami di ammissione, con addebito al massimo di due insegnamenti annuali o equivalenti del primo anno.

Non possono in ogni caso essere ripetuti esami di insegnamenti già frequentati nel precedente *curriculum* universitario o ad essi equivalenti.

Art. 50.

La scuola di perfezionamento in elettrotecnica ha la durata di due anni accademici e comprende i seguenti insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Torino per la laurea in ingegneria elettrotecnica:

Elettrotecnica II;
Misure elettriche;
Impianti elettrici;
Istituzioni di elettromeccanica;
Macchine elettriche;
Controlli automatici;
Elettronica applicata,

oltre ad altri cinque insegnamenti annuali o equivalenti da scegliere tra quelli non ancora seguiti dall'allievo nella precedente carriera scolastica e compresi tra le discipline elencate nel piano degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrotecnica pubblicato dalla facoltà. La scelta di tali corsi dovrà essere approvata dal direttore della scuola.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso è stabilita annualmente nel manifesto della scuola.

Inoltre saranno impartiti corsi di lezioni su argomenti speciali, precisati ogni anno dal consiglio di facoltà in base allo sviluppo della scienza elettrotecnica e indicati nel predetto manifesto.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze di carattere monografico, da esercitazioni e prove teoriche e sperimentali, da ricerche scientifiche e da visite e sopraluoghi.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti alla scuola:

a) i laureati in fisica;

b) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà;

c) gli ufficiali delle Forze armate che si trovino in possesso dei requisiti necessari per essere iscritti al terzo anno della facoltà di ingegneria.

All'esame finale possono essere ammessi i laureati in ingegneria od in fisica e coloro che siano muniti di titolo equipollente conseguito all'estero, purchè abbiano superato tutti gli esami della scuola precisati nell'apposito manifesto.

Art. 51.

La scuola di perfezionamento in scienze e tecnologie geominerarie ha la durata di due anni accademici ed è articolata in quattro sezioni: miniere e cave, idrocarburi e acque del sottosuolo, geotecnica-geomeccanica, geofisica.

Essa si basa su insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Torino per la laurea in ingegneria mineraria, nonchè su insegnamenti integrativi per l'approfondimento di particolari problemi di specifico interesse.

Le materie di studio della scuola sono:

1° *Anno* (comune alle quattro sezioni):

Mineralogia e litologia;
Geologia;
Giacimenti minerari;
Tecnica degli scavi e dei sondaggi;
Principi di geomeccanica;
Arte mineraria;
Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi.

2° *Anno*:

a) per la sezione miniere e cave:

Impianti minerari;
Preparazione dei minerali;
Economia delle aziende minerarie,

integrate da insegnamenti monografici e seminari, complessivamente equivalenti ad almeno due materie annuali, e riguardanti: problemi di esercizio degli impianti minerari; eduzione, estrazione, ventilazione; programmazione della coltivazione; meccanica delle rocce; legislazione mineraria e sicurezza del lavoro; prospezione geomineraria; impianti mineralurgici; tecnologie metallurgiche;

b) per la sezione idrocarburi ed acque del sottosuolo:

Tecnica della perforazione petrolifera;
Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi,

integrate da insegnamenti monografici e seminari complessivamente equivalenti ad almeno due materie annuali, e riguardanti: controlli e rilevamenti di pozzo; economia e legislazione della coltivazione degli idrocarburi; geologia degli idrocarburi; idrologia tecnica e geoidrologia; studio fisico delle rocce e dei fluidi di giacimenti; prospezione geofisica; immagazzinamento sotterraneo; problemi speciali della perforazione profonda e fuori costa; problemi speciali della coltivazione fuori costa;

c) per la sezione geotecnica-geomeccanica:

Geotecnica;
Meccanica delle rocce;
Litologia e geologia applicate,

integrate da insegnamenti monografici e seminari, complessivamente equivalenti ad almeno due materie annuali, e riguardanti: tecnica delle fondazioni, consolidamento di rocce e terreni, stati limite nei terreni e stabilità dei versanti; difesa e conservazione del suolo; metodi numerici applicati alla geotecnica ed alla meccanica delle rocce; costruzione di gallerie;

d) per la sezione geofisica:

Geodinamica e geomorfologia;
Geofisica applicata;
Prospezione geofisica (semestrale);
Controlli e rilevamenti di pozzo (semestrale),

integrate da insegnamenti monografici e seminari, complessivamente equivalenti ad almeno due materie annuali, e riguardanti: rilevamento geofisico, geochimico, geologico; prospezione geomineraria, strumentazione geofisica; geoidrologia; litologia e geologia applicate; controlli di esplosioni e di fenomeni microsismici; difesa e conservazione del suolo.

Saranno inoltre in ogni caso effettuati cicli di conferenze, esercitazioni tecniche e pratiche, sviluppate ricerche scientifiche ed eseguite visite e sopralluoghi attinenti agli insegnamenti sia fondamentali che integrativi.

E' possibile la sostituzione, con l'approvazione del direttore della scuola, di un numero delle sopra elencate materie del secondo anno equivalente al massimo a due corsi annuali con un numero analogo di insegnamenti annuali od equivalenti della facoltà di ingegneria, oppure anche di insegnamenti a carattere monografico su argomenti specialistici, corredati da una ricerca con relazione scritta.

Il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nell'apposito manifesto della scuola le sezioni attivate, precisandone gli insegnamenti integrativi.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti alla scuola:

a) i laureati in scienze geologiche;

b) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà;

c) funzionari della carriera direttiva dei servizi geologici e minerari dell'amministrazione statale o delle amministrazioni regionali, indipendentemente dal titolo di studio presentato, purchè specificatamente comandati dall'amministrazione di appartenenza; per questi ultimi il programma di studi verrà definito dalla facoltà in base alle esigenze e richieste della rispettiva amministrazione.

All'esame finale sono ammessi i laureati in ingegneria e coloro che siano muniti di titolo equipollente conseguito all'estero, purchè abbiano superato tutti gli esami della scuola precisati nell'apposito manifesto. Possono altresì essere ammessi anche i laureati in scienze geologiche che abbiano sostituito i corsi di mineralogia e litologia e di geologia con due corsi fondamentali del triennio di ingegneria stabiliti dal direttore della scuola su parere favorevole del consiglio di facoltà, superandone gli esami.

Art. 52.

Le tasse e soprattasse scolastiche dovute dagli allievi iscritti alle scuole di perfezionamento della facoltà di ingegneria sono fissate nella stessa misura di quella vigente per gli studenti dei normali corsi di laurea o di diploma e precisamente:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa annuale iscrizione	» 18.000
soprattassa annuale esami di profitto . . .	» 7.000
soprattassa per esame di diploma	» 3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli allievi possono usufruire durante il corso di studi, viene determinato ogni anno dal consiglio di amministrazione del Politecnico per ciascuna scuola.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6.000.

Titolo VII

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corsi di perfezionamento

Art. 53.

Presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono istituiti i corsi di perfezionamento di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

Essi si propongono di svolgere con più larga base gli studi riguardanti singoli rami della tecnica, in modo da creare ingegneri dotati di competenza speciale e di concorrere a formare le discipline per i nuovi capitoli dell'ingegneria richiesti dal progresso tecnico.

Lo svolgimento di ogni corso è coordinato da un direttore che, salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti, è annualmente nominato dal consiglio della facoltà di ingegneria.

A tutti i corsi di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti.

Il numero degli allievi che ogni anno potranno essere iscritti ai singoli corsi di perfezionamento verrà fissato dai rispettivi direttori, compatibilmente con la potenzialità dei lavoratori e con le esigenze degli insegnamenti afferenti ai corsi di laurea in ingegneria. Modalità e termini di iscrizione, data di inizio delle lezioni e calendario degli esami, numero massimo degli allievi iscrivibili sono comunicati nel manifesto dei singoli corsi.

A chi abbia frequentato un corso di perfezionamento per la durata prescritta viene rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente superati.

Coloro che hanno superato tutti gli esami speciali di un corso di perfezionamento e sono in possesso della laurea prescritta per l'iscrizione sono ammessi ad una prova finale secondo modalità precisate, per ogni corso, dal consiglio della facoltà di ingegneria ed indicate nell'apposito manifesto.

A chi abbia superato l'esame finale viene rilasciato un certificato di perfezionamento.

Per gli esami di profitto delle singole materie speciali le commissioni esaminatrici sono designate del direttore del corso e sono composte dal docente della materia e da altri due docenti. La commissione esaminatrice per l'esame finale di ciascun corso di perfezionamento è costituita da cinque docenti. La composizione di tale commissione è determinata dal preside della facoltà di ingegneria, sentito per ogni corso il rispettivo direttore.

Art. 54.

Il corso di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris » ha la durata di un anno accademico ed è suddiviso in due sezioni: elettromeccanica e comunicazioni elettriche.

Ogni sezione è coordinata da un direttore, nominato annualmente dal consiglio della facoltà di ingegneria.

La sezione elettromeccanica ha come base gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica impartiti presso il Politecnico di Torino. La sezione comunicazioni elettriche ha come base gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in ingegneria elettronica impartiti presso il Politecnico di Torino.

Il corso consiste in insegnamenti specifici, con gruppi di seminari, esercitazioni di calcolo e sperimentali e visite.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria e in fisica. Possono altresì essere iscritti, ma non ammessi allo esame finale, gli ufficiali di artiglieria, genio e marina, sprovvisti di una delle laure richieste, purchè comandati dalle rispettive amministrazioni.

A chi abbia seguito il corso e superato le prove di accertamento relative alla cultura di base e ai singoli insegnamenti verrà rilasciato un certificato degli esami superati. A chi avrà superato anche l'esame finale, consistente nella discussione del lavoro teorico o sperimentale svolto durante il corso, verrà inoltre rilasciato un certificato di perfezionamento.

Art. 55.

Il corso di perfezionamento in ingegneria nucleare « Giovanni Agnelli » ha la durata di un anno accademico e comprende complementi avanzati dei seguenti insegnamenti:

Fisica nucleare;
Fisica del reattore nucleare;
Impianti nucleari;
Chimica degli impianti nucleari;
Reattori nucleari;
Tecnologie nucleari.

Il corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici o da cicli di conferenze sui seguenti argomenti:

protezione dalle radiazioni;
impiego dei traccianti;
macchine acceleratrici e loro uso

e inoltre sugli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo delle scienze e delle tecniche nucleari richiederà.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

Art. 56.

Il corso di perfezionamento in tecniche del traffico ha la durata di un anno accademico e si base su insegnamenti specifici relativi ai seguenti argomenti:

tecnica della circolazione stradale;
progettazione e pianificazione delle strade;
organizzazione dei trasporti urbani e suburbani;
sopravie, sottovie e metropolitane nel traffico urbano;
tecnica e giurisprudenza dell'infortunistica stradale;
traffico merci;
tecnica della circolazione dei veicoli speciali e fuori strada.

Il corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sui seguenti argomenti:

problemi giuridici ed amministrativi del traffico;
problemi di medicina del traffico;
il traffico nella pianificazione territoriale,

e sugli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo della tecnica dei trasporti richiederà.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in architettura. Possono altresì essere iscritti, ma non ammessi all'esame finale, gli ufficiali delle Forze armate, della polizia dello Stato e degli enti pubblici locali sprovvisti delle lauree prescritte, purchè comandati dalle rispettive amministrazioni.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, l'esonero da frequenza ed esame per non più di tre insegnamenti.

Art. 57.

Il corso di perfezionamento in difesa del suolo e conservazione dell'ambiente ha la durata di un anno accademico e si basa su insegnamenti interdisciplinari relativi ai seguenti argomenti:

inquinamento atmosferico e trattamento degli efflussi gassosi;

inquinamento delle acque e loro depurazione;

problemi di geodinamica e geomorfologia;

protezione idrologica e dinamica fluviale;

aspetti e problemi della difesa e conservazione del suolo;

tecniche e metodi di consolidamento di rocce e terreni;

stabilità dei pendii e opere di sostegno;

tecniche urbanistiche per la difesa ambientale e paesistica.

Il corso sarà integrato da insegnamenti monografici avanzati e da cicli di conferenze sui seguenti argomenti:

tecnica della rappresentazione cartografica e fotogrammetrica;

economia e diritto;

problemi di geologia applicata e geotecnica,

e inoltre da ricognizioni sopralluogo, dibattiti, ecc. In tale ambiente sarà dato particolare risalto alla tematica regionale.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, l'esonero da frequenza ed esame per non più di tre insegnamenti.

Art. 58.

Il corso di perfezionamento in tecniche di ingegneria per la pianificazione territoriale ha la durata di un anno accademico e si basa su insegnamenti interdisciplinari relativi ai seguenti argomenti tecnici per la valutazione delle caratteristiche infrastrutturali di un territorio:

analisi delle caratteristiche geometriche e fisiche del suolo (geognostiche, geomorfologiche, topografiche, ecc.), intese come vincoli del sistema complesso e dinamico delle preesistenze territoriali in continua variazione;

analisi delle risorse (idriche, minerarie, per insediamenti, per infrastrutture, ecc.), intese come concentrazione di attività correlate nei nodi urbanistici delle varie reti (dei trasporti, dei traffici, delle comunicazioni, delle attrezzature edilizie e tipologiche basilari, ossia ospedaliere, alberghiere, residenziali, agrarie, industriali, commerciali, sportive, terziarie, ecc.) del territorio;

analisi degli aspetti giuridici e amministrativi con cui i principi economici possono porre in relazione politica forze di mercato e forze di governo nella indagine dei costi sociali (umani, culturali, economici, ecologici, ecc.) di ogni scelta di pianificazione.

Il corso comprende inoltre insegnamenti monografici avanzati e cicli di conferenze sulle tecniche di ottimazione per la formulazione sia di alternative che di criteri di scelta fra esse, in funzione dei vari effetti che si presume da dette scelte possano derivare, secondo diversi punti di vista, e precisamente:

sulle leggi di crescita e trasformazione delle variabili scelte per caratterizzare un territorio; sulle leggi di dinamica economica che le regolano in funzione di vari livelli di equilibrio del sistema territoriale, interpretabile come modello logico complesso e fortemente interrelato;

sui mezzi di calcolo degli effetti, immediati e non, delle singole trasformazioni sul territorio, nei rapporti che continuamente vengono a interrelare fini, obiettivi, decisioni ed effetti per un bilancio costi-benefici;

sull'efficacia operativa delle tecniche di analisi tradizionali a confronto con nuove tecniche operative sistemiche.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, l'esonero da frequenza ed esame per non più di tre insegnamenti.

Art. 59.

Il corso di perfezionamento in tecnologie chimiche industriali ha la durata di un anno accademico, ha come base gli insegnamenti di chimica fisica, chimica industriale, tecnologie chimiche industriali, principi di ingegneria chimica, e comprende insegnamenti specialistici riguardanti problemi connessi con i processi di produzione dell'industria chimica.

Il corso potrà essere integrato da cicli di conferenze su problemi specifici.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, la sostituzione con altre materie degli insegnamenti indicati come fondamentali. Può altresì concedere a coloro che lo richiedono la sostituzione di un insegnamento con una relazione scritta riguardante lo studio teorico o sperimentale di un argomento specialistico; tale relazione dovrà essere discussa ed approvata dal direttore del corso e dal docente da lui designato a seguire lo svolgimento del lavoro.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in chimica ed in chimica industriale e coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà.

Art. 60.

Il corso di perfezionamento in elettrochimica ha la durata di un anno accademico, ha come base gli insegnamenti di chimica fisica, elettrotecnica, elettrochimica, e comprende insegnamenti specialistici riguardanti problemi connessi con le tecnologie elettrochimiche e la corrosione dei materiali metallici.

Il corso potrà essere integrato da cicli di conferenze su problemi specifici.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facoltà di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, la sostituzione con altre materie degli insegnamenti citati come fondamentali. Può altresì concedere a coloro che lo richiedono la sostituzione di un insegnamento con una relazione scritta riguardante lo studio teorico o sperimentale di un argomento specialistico; tale relazione dovrà essere discussa e approvata dal direttore del corso e dal docente da lui designato a seguire lo svolgimento del lavoro.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in chimica, chimica industriale ed in fisica e coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà.

I laureati in fisica, che nel loro precedente *curriculum* scolastico non abbiano sostenuto l'esame di chimica od uno riconosciuto equivalente dal direttore del corso, sono tenuti a frequentare detto insegnamento ed a superarne l'esame.

Art. 61.

Il corso di perfezionamento in scienza dei materiali ha la durata di un anno accademico ed è suddiviso in due sezioni: metallurgia e materiali per l'ingegneria.

Entrambe le sezioni hanno come base gli insegnamenti di chimica applicata, metallurgia e metallografia, metallurgia fisica. La sezione metallurgia comprende insegnamenti specialistici riguardanti problemi connessi con la produzione e la lavorazione dei metalli. La sezione materiali per l'ingegneria comprende insegnamenti specialistici riguardanti le proprietà chimiche e meccaniche dei materiali di interesse costruttivo.

Il corso potrà essere integrato da cicli di conferenze su problemi specifici.

L'elenco degli insegnamenti per le sezioni attivate e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno precisato dal consiglio della facolta di ingegneria e indicato nel manifesto del corso.

A richiesta degli interessati, il direttore del corso può caso per caso stabilire, in relazione al *curriculum* degli studi già seguito, la sostituzione con altre materie degli insegnamenti

indicati come fondamentali. Può altresì concedere a coloro che lo richiedono la sostituzione di un insegnamento con una relazione scritta riguardante lo studio teorico o sperimentale di un argomento specialistico; tale relazione dovrà essere discussa ed approvata dal direttore del corso e dal docente da lui designato a seguire lo svolgimento del lavoro.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in chimica, chimica industriale ed in fisica e coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà. Possono altresì essere iscritti, ma non ammessi all'esame finale, gli ufficiali delle Forze armate, sprovvisti di una delle lauree richieste, purchè comandati dalle rispettive amministrazioni.

I laureati in fisica, che nel loro precedente *curriculum* scolastico non abbiano sostenuto l'esame di chimica od uno riconosciuto equivalente dal direttore del corso, sono tenuti a frequentare detto insegnamento ed a superarne l'esame.

Art. 62.

Il corso di specializzazione nella « Motorizzazione » ha la durata di due anni accademici e si basa su insegnamenti impartiti presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, nonchè su insegnamenti integrativi per l'approfondimento di problemi di specifico interesse.

Il corso è articolato in tre sezioni: automezzi da trasporto, automezzi agricoli, produzione automobilistica.

Le materie di studio del corso sono le seguenti:

a) comprese negli elenchi degli articoli 14 e 21:

Economia e tecnica aziendale;
Analisi dei costi (semestrale);
Attrezzature di produzione;
Costruzioni automobilistiche;
Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (semestrale);
Gestione delle macchine utensili (semestrale);
Impianti meccanici II;
Impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche (semestrale);
Meccanica dell'autoveicolo;
Meccanica delle vibrazioni;
Metodologia dei controlli statistici e affidabilità (semestrale);
Motori termici per trazione;
Progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale);
Progetto delle carrozzerie (semestrale);
Scienza delle costruzioni II;
Sperimentazione sull'autoveicolo (semestrale);
Tecnologia meccanica II;
Tecnologie speciali dell'autoveicolo;

b) specifiche del corso:

Applicazioni della gomma alle costruzioni degli autoveicoli;
Macchine speciali e apparecchiature complementari delle trattrici (semestrale);
Meccanica agraria;
Problemi speciali delle trattrici agricole;
Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego militare (semestrale);
Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su rotaia (semestrale);
Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su strada (semestrale).

Il corso sarà integrato da insegnamenti specialistici sui seguenti argomenti:

sistematica suolo-veicolo;
progetto degli elementi dell'autotelaio;
progetto dell'autoveicolo;
progetto dell'automezzo agricolo;
macchine per movimento terra;
veicoli per fuori strada;
tecnologia della gomma e del pneumatico;
costruzione di linee di montaggio;
industrializzazione del prodotto;
manutenzione di impianti e macchinari e tecnica antinfortunistica;
programmazione e gestione della produzione automobilistica,

ed inoltre da esercitazioni teoriche e sperimentali e da conferenze di carattere monografico, nonchè da visite attinenti agli insegnamenti attuati.

Il consiglio di facoltà indicherà annualmente nell'apposito manifesto le sezioni e gli insegnamenti attivati, nonchè la ripartizione di questi ultimi per sezione e per anno.

A domanda degli interessati, il direttore del corso, su conforme parere del consiglio di facoltà, può ammettere gli allievi direttamente al secondo anno in base al precedente *curriculum* degli studi. Inoltre il direttore del corso potrà definire piani individuali degli studi in relazione agli esami già superati.

Gli allievi che abbiano superato tutti gli esami del primo anno possono chiedere di sostenere una prova conclusiva.

Oltre ai laureati in ingegneria, possono essere iscritti al corso:

a) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal consiglio di facoltà;

b) gli ufficiali delle Forze armate sprovvisti della laurea in ingegneria, purchè comandati dalle rispettive amministrazioni.

Art. 63.

Le tasse e soprattasse scolastiche annuali per gli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento sono le seguenti:

tassa di iscrizione	L. 8.000
soprattassa esami	» 7.000

oltre ai contributi di laboratorio in misura da determinarsi dal consiglio di amministrazione.

Titolo VIII

ESERCIZIO DELLA LIBERA DOCENZA

Art. 64.

I liberi docenti che hanno chiesto di esercitare la libera docenza presso il Politecnico di Torino e che intendono svolgere un corso libero devono presentare al rettore il relativo programma entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello in cui il corso avrà luogo.

L'esame e l'approvazione di programmi spetta, secondo la rispettiva competenza, ai consigli delle facoltà, i quali seguono come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi del Politecnico;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando si indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentano interesse per il progresso scientifico ed industriale.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nel Politecnico, il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 65.

Spetta pure ai consigli delle facoltà decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del regolamento generale universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezione possono considerarsi equipollenti ad un corso ufficiale.

Art. 66.

Per le discipline il cui insegnamento richieda il sussidio di laboratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I direttori degli istituti di cui fanno parte tali laboratori possono concedere a tale scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spetta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono affidati.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 507.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo Manifestazioni fieristiche di Cremona, in Cremona.

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7, 10 e 12 dello statuto dell'ente autonomo Manifestazioni fieristiche di Cremona, in Cremona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 19. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. 508.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 10, 19 e 20 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 509.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di M. V. Assunta, in Sampeyre.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo in data 30 aprile 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in Sampeyre (Cuneo), e di M. V. Assunta, in frazione Villar dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 23. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 510.

Riconoscimento della personalità giuridica del governo centrale dell'istituto secolare delle compagnie di S. Orsola, figlie di S. Angela Merici, in Roma.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del governo centrale dell'istituto secolare delle compagnie di S. Orsola, figlie di S. Angela Merici, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 26. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 511.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1062, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Borgo Losano di Pinerolo.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1062, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Borgo Losano di Pinerolo (Torino), nel senso che la data del decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo « 20 maggio 1972 » è sostituita con quella del « 20 marzo 1972 ».

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 24. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato dei motoscafi « CP 117 » e « CP 118 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

I seguenti natanti:

Gruppo *A*) - Motoscafi: « CP 117 » e « CP 118 », affidati in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritti nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 366

(8568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1974.

Emissione di una moneta commemorativa da L. 100 celebrativa del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete da L. 100, stabilito in L. 5.000.000.000 di valore nominale;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, con il quale sono state modificate le caratteristiche delle monete da L. 100 e ne è stato elevato il contingente al valore nominale di lire 30.000.000.000;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 30 giugno 1956, con il quale il precedente contingente delle monete da L. 100 viene ridotto del valore nominale di L. 3.000.000.000;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 4 settembre 1961, con il quale il contingente delle monete da L. 100 viene elevato al valore nominale di lire 40.000.000.000.;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale il contingente delle monete da L. 100 viene nuovamente elevato al valore nominale di L. 80.000.000.000;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale il contingente delle monete da L. 100 viene ulteriormente elevato al valore nominale di L. 180.000.000.000;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi, le monete da L. 100, che la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, hanno, per il contingente stabilito con il successivo art. 3, le seguenti caratteristiche tecniche: metallo acmonital; valore nominale L. 100; diametro millimetri 27,8; peso legale grammi 8,0 (massimo grammi 8,2, minimo grammi 7,8); contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

nel diritto: effige frontale di Guglielmo Marconi e scritta circolare « Repubblica italiana »; in basso: stella a cinque punte e scritta « Monassi »;

nel rovescio: riproduzione schematica del ricevitore predisposto da Marconi nel 1926; in alto: curva dell'onda radio; in basso: scritta « Guglielmo Marconi »; a sinistra « 1874-1974 »; a destra: « L. 100 R. ».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 100 di cui al precedente art. 1 è stabilito in lire 5.000.000.000.

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973. Il contingente complessivo delle monete da L. 100 viene conseguentemente elevato ad un valore nominale di L. 185.000.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1974.

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1974
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 163

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 1960 sulla disciplina dello sci nautico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1960, sulla disciplina dello sci nautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1960;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 8 del detto decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 1960, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Speciali deroghe alle distanze di cui agli articoli 1 e 2 potranno sempre essere concesse, dai capi dei compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico.

Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconosciute dalla F.I.S.N.

I limiti di distanza previsti dall'art. 1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza, con ordinanza del capo del circondario marittimo.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: COPPO

(8022)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 agosto 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1974 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dottor Severino Freda.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, si è appalesata la necessità per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria continuasse la propria gestione al fine di portare a termine il lavoro, già avviato, di riordinamento e riorganizzazione di alcuni importanti uffici e servizi (come quello del personale) e di realizzare gli interventi programmati ed in corso di esecuzione per la sistemazione del cimitero, della rete fognaria, la istituzione di nuove scuole ecc.

Per tali motivazioni si è pertanto provveduto con decreto in data odierna a prorogare la predetta gestione ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Avellino, addì 14 agosto 1974

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Atripalda e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Severino Freda.

Rilevato che alla scadenza del termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si è ravvisata la necessità di prorogare la gestione commissariale allo scopo di portare a termine la risoluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita dell'ente;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda, affidata al dott. Severino Freda con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1974, è prorogata a termini di legge.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale in data 14 maggio 1974.

Avellino, addì 14 agosto 1974

Il prefetto: LAMORGESE

(7996)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 ottobre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Prisco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1974 venne sciolto il consiglio comunale di San Prisco e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del dott. Giuseppe Urbano.

L'amministrazione straordinaria si è accinta subito all'opera di sistemazione di vari importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale.

Nel quadro di tale opera ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente la urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda la gestione straordinaria del comune di mesi tre a decorrere dal 13 ottobre 1974, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 8 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1974, col quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, il direttore di sezione dottor Giuseppe Urbano;

Considerato che in data 12 ottobre 1974 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di San Prisco, affidata al dott. Giuseppe Urbano, è prorogata, per motivi amministrativi di tre mesi, a decorrere dal 13 ottobre 1974.

Caserta, addì 8 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

(8578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma (cattedra di economia politica II).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti due posti di assistente ordinario (cattedra di economia politica II) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di assistente ordinario anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8658)

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 1° marzo 1974, n. 1-14/6/400, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 10.000.000, disposta dall'ing. Oddino Pietra di Brescia a favore dell'istituto di chimica applicata dello ateneo stesso.

(8595)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 19 settembre 1967 dal prof. Piro Renato avverso la riduzione del numero delle ore settimanali di insegnamento.

(8415)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 193. è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Fulvia Caretto, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso il provvedimento 17 febbraio 1970, n. 273, con il quale la commissione provinciale incarichi e supplenze, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, presso il provveditorato agli studi di Genova, respingeva il ricorso da lei presentato avverso l'incarico a tempo indeterminato per l'insegnamento dell'educazione fisica per l'anno scolastico 1969-70 per 15 ore settimanali in classi differenziali della scuola media «Mameli» di Genova e per 4 ore settimanali (per completamento orario) in classi normali della scuola media «Da Passano» della stessa città, conferito dal provveditore agli studi di Genova.

(8416)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina «La nuova terra», in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 ottobre 1974, il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina «La nuova terra», in Napoli, in sostituzione del dott. Nicola Pascale che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico.

(8487)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno facente parte del «campo sportivo militare», in Cormons.

Con decreto interministeriale 20 settembre 1974, n. 632, è stato rettificato il decreto interministeriale 15 gennaio 1970, n. 450, relativo al passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno facente parte del «campo sportivo militare» sito in Cormons (Gorizia), distinto nel catasto di tale comune con la p.f. numero 434/4, erroneamente indicata nel precedente decreto con p.f. 439/9.

(8489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova.

(8485)

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, in Teramo.

(8486)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio alle carriere superiori nei ruoli del personale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi degli articoli 3, 16, 21 e 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre provvedere a stabilire i programmi di esame dei concorsi di ammissione in carriera e dei concorsi di passaggio alle carriere superiori nei ruoli del personale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che nell'adunanza della 1ª sezione in data 1° aprile 1974 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

I programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio alle carriere superiori nei ruoli del personale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) sono stabiliti nell'allegato al presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1974
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 148

PROGRAMMI DI ESAME DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DEI CONCORSI DI PASSAGGIO ALLE CARRIERE SUPERIORI NEI RUOLI DEL PERSONALE.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « CONSIGLIERE IN PROVA »

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Prove scritte

Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.

Elementi di sociologia.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

diritto privato;

legislazione speciale amministrativa;

elementi di diritto del lavoro con particolare riguardo alla legislazione sociale (forme ed istituti di assicurazioni sociali);

elementi di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le Comunità europee;

elementi di economia politica e di politica economica;

elementi di contabilità di Stato;

nozioni di statistica;

lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnolo, a scelta del concorrente).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « SEGRETARIO IN PROVA »

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Prove scritte

Elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.

Tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica tenendo presente che ciascuna risposta va formulata in non più di dieci righe.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

nozioni di diritto privato;

legislazione speciale amministrativa, da specificare sul bando di concorso;

elementi di contabilità di Stato;

nozioni di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le Comunità europee;

nozioni di statistica.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « COADIUTORE IN PROVA »

Il programma d'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica su macchine di ufficio

La prova pratica consiste nell'uso di macchine in dotazione ai pubblici uffici.

Le modalità di svolgimento e la durata della prova vengono disciplinate secondo le macchine d'ufficio prescelte nel bando.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni elementari di diritto pubblico;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi;

nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « DIRETTORE DI SEZIONE » DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Il programma d'esame consta di due prove scritte a carattere teorico-pratico e di un colloquio.

Prove scritte

Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'ordinamento dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno A.A.I., da specificare nel bando di concorso.

Diritto privato con particolare riguardo al diritto della persona e della famiglia in relazione all'attività assistenziale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, da specificare nel bando di concorso.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

elementi di sociologia;

legislazione speciale amministrativa;

elementi di diritto del lavoro con particolare riguardo alla legislazione sociale (forme ed istituti di assicurazioni sociali);

elementi di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le Comunità europee;

nozioni di statistica;

lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnolo) a scelta del concorrente.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « SEGRETARIO PRINCIPALE » DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Il programma d'esame consta di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e di un colloquio.

Prove scritte

Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno - A.A.I., da specificare nel bando di concorso.

Ordinamento dell'assistenza pubblica in Italia con particolare riguardo ai servizi dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

elementi di diritto costituzionale;

elementi di diritto privato;

elementi di contabilità di Stato;

nozioni di statistica economica e della popolazione.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A « COADIUTORE PRINCIPALE » DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA E DI OPERAI

Il programma degli esami, a carattere pratico, consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta

Organizzazione ed attribuzioni degli uffici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, con particolare riguardo all'organizzazione ed al funzionamento degli archivi, alla tenuta ed allo scarto dei relativi atti.

Prova pratica su macchine di ufficio

La prova pratica consiste sull'utilizzazione di macchine in uso negli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.).

Le modalità di svolgimento e la durata della prova vengono disciplinate secondo le macchine d'ufficio prescelte nel bando.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

nozioni sulla ripartizione geografica dell'Italia, in relazione all'organizzazione territoriale amministrativa (regioni, province e comuni).

(8026)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 324, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto dall'ex cassiere superiore del registro sig. Sica Michelangelo, avverso la mancata inclusione fra i promossi alla qualifica di cassiere principale, di cui allo scrutinio, per merito comparativo, effettuato dal consiglio di amministrazione nella seduta iniziata il 30 dicembre 1968 e proseguita nei giorni successivi.

(8241)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 345, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto, in data 30 maggio 1969, dall'ex archivista del registro sig. Brevetto Antonio ed inteso ad ottenere i benefici di carriera previsti dall'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, applicabili, nei confronti del predetto, in forza dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599.

(8242)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 73 Finanze, foglio n. 32, è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso straordinario proposto dal sig. Marino Nicola avverso il decreto ministeriale 29 dicembre 1967 con cui fu bandito, ai sensi del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il concorso per merito distinto per il conferimento di venticinque posti di primo segretario nel ruolo di personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(8243)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 45 Finanze, foglio n. 28, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 20 dicembre 1968, dal dott. Vesentini Aronne avverso la decisione della commissione centrale delle imposte (sezione VI), n. 52400 del 24 maggio 1968, che ha confermato la legittimità dell'imposta di registro e degli interessi di mora richiesti dall'ufficio del registro di Verona sull'atto registrato il 4 maggio 1961 al n. 30663.

(8244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 25 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666 —	666 —	665,95	666 —	668 —	666,05	666,05	666 —	666 —	666 —
Dollaro canadese	677,10	677,10	677,50	677,10	679 —	677,10	677,10	677,10	677,10	677 —
Franco svizzero	233,92	233,92	234,40	233,92	233,45	233,90	234,05	233,92	233,92	233,90
Corona danese	111,63	111,63	111,70	111,63	111,75	111,60	111,72	111,63	111,63	111,60
Corona norvegese	121,31	121,31	121,45	121,31	121,10	121,30	121,27	121,31	121,31	121,31
Corona svedese	152,39	152,39	152,50	152,39	152,50	152,35	152,40	152,39	152,39	152,39
Fiorino olandese	253,99	253,99	254,05	253,99	253,75	253,95	254,045	253,99	253,99	253,98
Franco belga	17,4975	17,4975	17,52	17,4975	17,40	17,48	17,5075	17,4975	17,49	17,45
Franco francese	141,73	141,73	141,70	141,73	141,50	141,70	141,80	141,73	141,73	141,70
Lira sterlina	1553,70	1553,50	1553 —	1553,70	1559 —	1553,50	1554 —	1553,70	1553,70	1553,70
Marco germanico	259,10	259,10	259,50	259,10	259,20	259,10	259,10	259,10	259,10	259 —
Scellino austriaco	36,40	36,40	36,44	36,40	36,30	36,40	36,435	36,40	36,40	36,40
Escudo portoghese	26,38	26,38	26,38	26,38	26,30	26,38	26,375	26,38	26,38	26,35
Peseta spagnola	11,628	11,628	11,645	11,628	11,66	11,60	11,635	11,628	11,62	11,63
Yen giapponese	2,22	2,22	2,23	2,22	2,24	2,22	2,2217	2,22	2,22	2,22

Media dei titoli del 25 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,600
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,800
» 5 % (Ricostruzione)	86,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,350
» 5 % (Città di Trieste)	84,400
» 5 % (Beni esteri)	83,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,925
» 5,50 % » » 1969-84	86,900
» 6 % » » 1970-85	88,950
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,250
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,875
» poliennali 7 % 1978	92,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,025
Dollaro canadese	677,10
Franco svizzero	233,985
Corona danese	111,675
Corona norvegese	121,29
Corona svedese	152,395
Fiorino olandese	254,017
Franco belga	17,502
Franco francese	141,765
Lira sterlina	1553,85
Marco germanico	259,10
Scellino austriaco	36,417
Escudo portoghese	26,377
Peseta spagnola	11,631
Yen giapponese	2,221

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di ricostruzione del comune di Apice

Con decreto del Presidente della regione Campania 19 giugno 1974, n. 854, sulla base della deliberazione di giunta regionale 15 marzo 1974, n. 1476, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento), approvato con decreto ministeriale 21 febbraio 1964, n. 175, giusta richiesta comunale assunta senza opposizioni in base alla deliberazione consiliare 28 marzo 1973, n. 2, ai sensi e per gli effetti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

(8245)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Lerici

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1974, n. 1533, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economico popolare del comune di Lerici (La Spezia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8200)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di diciassette strade in provincia di Bologna

Con deliberazione 31 dicembre 1973, n. 2862, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono classificate, tra le provinciali, le seguenti diciassette strade comunali della lunghezza complessiva di km 179,580 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario):

1) strada di Colunga - ha origine in località Caselle, si interrompe al ponte sul torrente Idice, riprende dalla strada provinciale Croce dell'Idice, in località Cà Biarca e termina sulla strada provinciale Medicina-Bivio Selice in località Capo Stradone, della lunghezza di km 19 + 970;

2) strada di Ristorone - dal nuovo ponte sul torrente Idice in località Borgatella termina sulla strada provinciale Croce dell'Idice al km 2,830 nei pressi della centrale elettrica di Colunga, della lunghezza di km 2 + 130;

3) strada di Sassonero - dalla strada provinciale Sillaro in località Molino di Cà di Lesso termina sulla strada provinciale Valle dell'Idice in località Bisano, lunghezza km 10;

4) strada di Piani di Balestra - dalla strada provinciale Monzuno termina sulla strada provinciale Val di Sambro nei pressi dell'abitato di Piano del Voglio, lunghezza km 24;

5) strada di Montemaggiore - dalla strada provinciale Valle del Lavino in località Rivabella termina all'incrocio con la comunale di Stiore Oliveto, lunghezza km 8 + 400;

6) strada di Stiore - dalla strada provinciale Valle del Samoggia poco prima dell'abitato di Monteveglio raggiunge la stessa strada provinciale Valle del Samoggia in località Zappolino, lunghezza km 6 + 760;

7) strada di Stanco - dal bivio per Vimignano-Campolo termina sulla strada provinciale Grizzana nell'abitato omonimo, lunghezza km 18 + 900;

8) strada di Campolo-Serra dei Galli - dal bivio per Vimignano-Campolo raggiunge la strada provinciale Riolo-Camugnano-Castiglione nei pressi dell'abitato di Camugnano in località Cà Ravecchia, lunghezza km 10;

9) strada di Dozza - dalla strada provinciale Medicina-Bivio Selice in località Case Bettola raggiunge la strada statale n. 253 S. Vitale in località La Billa, lunghezza km 4 + 600;

10) strada di Castelguelfo - ha origine sulla strada provinciale Casola Canina al bivio per Trentola e termina in località Sabbioso sulla strada statale n. 9, lunghezza km 6 + 150;

11) strada di Trasserra - ha origine dalla strada statale n. 325 Val di Setta in località Pampana e termina sulla strada Campolo-Serra dei Galli, lunghezza km 10 + 900;

12) strada di Mongardino - dalla strada statale n. 64 Porrettana in località Rioverde termina sulla strada provinciale Valle del Lavino nell'abitato di Calderino, lunghezza km 12;

13) strada delle Ganzole - dalla località Casetta (sulla panoramica di Bologna) termina sulla strada statale n. 325 Val di Setta al casello autostradale di Sasso Marconi, lunghezza chilometri 9 + 800;

14) strada di Fontanelice-Sassoleone - tratto iniziale che va dall'abitato di Fontanelice sulla strada statale n. 610 Montanara al fiume Santerno, lunghezza km 1 + 200;

15) strada di S. Antonio - dalla strada provinciale Medicina-S. Antonio in località Case Bellaria termina al confine ravennate in località Case Fornaciari (nei pressi di Spazzate), lunghezza km 6 + 500;

16) strada di Val di Zena - ha origine dalla periferia sud di S. Lazzaro di Savena e termina in località Zena, lunghezza km 19;

17) strada di Madolma - dall'abitato di Porretta Terme si innesta sulla strada statale n. 324 Passo delle Radici in località Le Fosse, lunghezza km 9 + 270.

I tratti di strada sopra precisati cessano di conseguenza di essere classificati comunali.

(8155)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 30 settembre 1974, n. 11426, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento di una scuola elementare e di una scuola materna nel capoluogo del comune stesso, via Capodistria.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8196)

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 30 settembre 1974, n. 11624, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale vigente in comune di Ravenna, relativa ad insediamento scolastico in località Porto Corsini.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8197)

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 30 settembre 1974, n. 11425, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento di una scuola materna e asilo-nido nel capoluogo del comune stesso, via Isonzo.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio numero 145, con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva di questo Ministero;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti, ai sensi delle leggi 2 aprile 1958, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744, nonchè quelli previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti reguisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda, ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio o la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turisno e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo.

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Prova scritta:

Tema di cultura generale.

Prova pratica:

Dattilografia.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 1° febbraio 1975 con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel bando.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 12.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di essi la votazione di almeno sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nel colloquio e di quello ottenuto nella prova pratica di dattilografia costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Art. 13.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1974
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 23

ALLEGATO A

(Schema di domanda in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'articolo 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . .

Firma . . . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(8247)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per titoli, a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 2 agosto 1974 il decreto ministeriale 19 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1974, registro n. 47 Finanze, foglio n. 184, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per titoli, a ventisette posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 1970.

(7974)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a sessantotto posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale delle dogane.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 luglio 1974 il decreto ministeriale 11 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974, registro n. 53 Finanze, foglio n. 314, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a sessantotto posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale delle dogane, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1968.

(7971)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Pordenone n. 975 datato 3 marzo 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone alla data del 30 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1972 è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Caputo dott. Giuseppe, vice-prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Pordenone;

Montagna dott. Alberto, medico provinciale di Udine;

Carli dott. Arnaldo, primario medico dell'ospedale civile di Maniago;

Marcon dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Aviano;

Bettuzzi dott. Valentino, medico condotto di Cordenons.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Pordenone ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Pordenone e dei comuni interessati.

Trieste, addì 29 agosto 1974

L'assessore: NARDINI

(8252)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. **30.**

Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si applica:

a) ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Per i comuni delle isole pontine l'ampiezza di detta fascia è ridotta alla metà;

b) ai territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;

c) ai comuni inclusi nel piano intercomunale di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1958, n. 6215, non forniti di strumento urbanistico, che nel censimento del 1971 hanno registrato un incremento demografico superiore al 15% rispetto al censimento del 1961.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci organici del medesimo e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 1974, nei territori di cui al precedente articolo si applicano le norme di salvaguardia degli articoli seguenti.

Art. 3.

Nelle zone di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 non possono essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai centri abitati fino a quando non si sarà provveduto alla loro perimetrazione, che, anche per i comuni provvisti di strumento urbanistico, dovrà essere adottata dai consigli comunali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Nei comuni di cui alla lettera *c*) all'art. 1 non possono essere autorizzate al di fuori del perimetro del centro abitato previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costruzioni per un volume superiore a metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile.

Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra gli edifici e gli impianti pubblici.

Per gli edifici ed impianti di pubblico interesse il sindaco, su deliberazione del consiglio comunale e previo nulla osta della giunta regionale sentita la sezione urbanistica e la competente soprintendenza ai monumenti, potrà autorizzare volumi superiori a quello previsto nel primo comma del presente articolo.

Le limitazioni predette si applicano fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale dell'approvazione del piano regolatore generale.

Nei comuni di cui alla lettera *c*) del predetto articolo, può essere autorizzata la costruzione di edifici e di complessi produttivi destinati ad attività agricole, per un volume aggiuntivo, rispetto all'indice fissato dal primo comma del presente articolo, non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadro di area.

Il rilascio della licenza edilizia, previo parere degli ispettorati agrari provinciali, è condizionato alla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato del richiedente, nonché alla accertata corrispondenza delle opere da costruire con le esigenze della produzione del fondo. La destinazione d'uso degli edifici e dei complessi produttivi sarà trascritta prima del rilascio della licenza edilizia; in caso di mutamento nella destinazione, il comune annulla la licenza concessa e provvede a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 5.

Nei comuni dotati di strumento urbanistico, l'utilizzazione a scopo edilizio nelle zone di espansione, confinanti con le fasce di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), è subordinata ad un piano di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato assistito da convenzione che comprenda le predette fasce ed in cui, fermi restando gli indici fondiari previsti dallo strumento urbanistico per dette zone di espansione, siano proporzionalmente ripartiti tra i proprietari interessati gli oneri derivanti dalla presente legge, le opere di urbanizzazione, nonché l'edificabilità.

Art. 6.

Con successiva legge regionale, da emanare entro il 31 dicembre 1974, sentite le soprintendenze ai monumenti e previo parere della competente commissione consiliare, potranno essere estesi la normativa ed i vincoli della presente legge ad altri territori meritevoli di particolare tutela (paesistica, archeologica, ecologica ambientale).

Art. 7.

Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico, fino a raggiungere complessivamente, con le preesistenti aree coperte, la copertura massima del 10% delle parti di territorio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge, comprese nel territorio comunale.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco su conforme deliberazione del consiglio comunale previo nulla osta della giunta regionale, sentite le soprintendenze ai monumenti ed alle antichità del Lazio.

Art. 8.

Le autorizzazioni a costruire, già rilasciate nella zona di cui agli articoli precedenti, decadono salvo che i relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e vengano completati entro due anni dal loro inizio.

Il precedente comma non si riferisce alle opere pubbliche.

Art. 9.

Per gli edifici esistenti nell'ambito delle parti di territorio di cui al precedente art. 1, sono consentiti soltanto lavori di conservazione edilizia, motivati da necessità di pronto intervento.

E' consentita la deroga ai vincoli in sede di approvazione dei piani regolatori generali con motivazione espressa, sentita la commissione regionale permanente.

Art. 10.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme della legislazione statale.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *luglio* 1974.

(7791)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742830)